



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4222

SEDUTA DEL 15/04/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Franco Lucente

Oggetto

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI TRASPORTO INTEGRATO FERRO-GOMMA IN VALCAMONICA E PER LIMITARE I DISAGI ALL'UTENZA DOVUTI ALLA CHIUSURA DELLA LINEA FERROVIARIA BRESCIA ISEO EDOLO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Silvio Landonio

La Dirigente Silvia Maria Volpato

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) N. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, successivamente integrato dal Regolamento (UE) 2338/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 "Disciplina del settore dei trasporti", che all'art. 17 c. 8 dispone che la Giunta regionale può attribuire alle agenzie per il trasporto pubblico locale un sostegno finanziario a copertura dei maggiori oneri per servizi di trasporto pubblico locale nel caso di aree temporaneamente non dotate di un'adeguata copertura da parte della rete ferroviaria, a causa di interventi infrastrutturali;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità di concludere accordi le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

DATO ATTO che Ferrovienord è concessionaria dal 18/03/2016 al 31/10/2060 della rete ferroviaria regionale della Lombardia in base all'"Atto di concessione per la realizzazione, l'esercizio e la gestione della rete ferroviaria regionale" approvato con d.g.r. 4823 del 15/02/2016;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 5 della Concessione, il gestore dell'infrastruttura Ferrovienord S.p.A. è titolare di un contratto di servizio per la gestione della rete relativo al periodo 2023-2027, approvato con d.g.r. n. XI/7542 del 15 dicembre 2022 e sottoscritto in data 21/12/2022, oggetto di modifiche e integrazioni, approvate con d.g.r. n. XII/1694 del 28/12/2023 e sottoscritte il 29 dicembre 2023;

RILEVATO che l'impresa ferroviaria Trenord s.r.l. è titolare di un affidamento diretto relativo alla gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di competenza di Regione Lombardia, per il periodo 1/12/2023 - 30/11/2033, sulla base del Contratto di servizio sottoscritto in data 29/11/2023 (CIG A0367810E5, RCC n. 13489 del 30/11/2023), il cui schema è stato approvato con la d.g.r. n. XII/1442 del 27/11/2023 "Affidamento a Trenord s.r.l. della gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale per gli anni 2023-2033, approvazione dello schema di contratto di servizio e dei relativi allegati";

RILEVATO che l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia ("Agenzia del TPL di Brescia") è l'Ente pubblico non economico, a cui – in base all'art. 7 della citata l.r. 6/2012 – sono attribuite le funzioni di programmazione, organizzazione, controllo, promozione e gestione delle risorse finanziarie riguardanti tutti i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di Brescia;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RILEVATO che:

- la concessione a Ferrovienord comprende la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, interamente ubicata nel territorio della provincia di Brescia;
- il contratto di servizio con Trenord prevede, su tale linea ferroviaria, l'effettuazione dei servizi RE 3 (Regio Express) ed R3 (Regionale) tra Brescia ed Edolo;
- Ferrovienord ha disposto una chiusura della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, con interruzione totale della circolazione, dall'1/3/2025 al 7/9/2025, nella tratta tra Marone ed Edolo, indicativamente pari a due terzi dell'estensione della linea medesima;
- la chiusura è motivata dall'esigenza di svolgere un insieme di lavori di manutenzione, in più punti della tratta, che il gestore ha considerato incompatibili con il mantenimento dell'esercizio ferroviario;
- il contratto di servizio con Trenord prevede, in caso di chiusura di una linea ferroviaria, l'effettuazione di un servizio sostitutivo con autobus, che ricalchi gli orari delle corse ferroviarie soppresse (una corsa bus per ogni corsa ferroviaria soppressa);
- Trenord, a partire dall'1/3/2025 ha attivato il servizio sostitutivo con autobus, a seguito di specifica autorizzazione regionale, formulata con nota Protocollo K2.2025.0002730 del 26/02/2025;

RILEVATO altresì che:

- l'orario delle autolinee afferenti alla linea ferroviaria è stato progettato in maniera coordinata con quello del treno, in modo da offrire interscambi ottimizzati ai viaggiatori che utilizzano entrambi i modi di trasporto;
- il servizio sostitutivo con autobus risente delle condizioni stradali e del traffico, e in ogni caso prevede un tempo di viaggio superiore a quello del treno, ad esempio nella misura di 16 minuti in più per la relazione RE3 tra Brescia ed Edolo (2h16 invece di 2h00);
- il differente tempo di viaggio dei bus sostitutivi del treno non consente più la sincronizzazione degli orari con le autolinee afferenti alla linea ferroviaria, con peggioramento delle condizioni di viaggio degli utenti che utilizzano entrambi i modi di trasporto;
- l'Agenzia del TPL di Brescia ha elaborato una serie di modifiche al programma di esercizio delle linee bus di propria competenza, al fine di garantire il rispetto delle coincidenze con le corse sostitutive del treno e di offrire agli utenti un sistema integrato di trasporto, esclusivamente su gomma, che ricalchi le caratteristiche di integrazione e coordinamento del sistema ferro/gomma non più in esercizio per effetto della chiusura della linea ferroviaria, e si è detta disponibile a implementarlo a partire dall'1/5/2025;
- in assenza di un sistema tariffario integrato di bacino (STIBM), in Valcamonica è già diffuso l'utilizzo dei titoli integrati regionali IVOL e IVOP e questo sistema può garantire l'interoperabilità tra corse sostitutive treno e autolinee potenziate senza eccessiva difficoltà per l'utenza e senza necessità di introdurre nuovi titoli di viaggio rispetto a quelli esistenti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RILEVATO inoltre che:

- al termine dei lavori di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, previsti per settembre 2025, saranno introdotti i primi potenziamenti ai servizi ferroviari programmati dalla Regione in risposta alle istanze territoriali della Valcamonica e della Franciacorta, oggetto di accordi con gli EE.LL. negli anni passati che hanno portati a significativi investimenti anche nella tratta urbana bresciana e periurbana della linea ferroviaria, anticipando, ove possibile, il programma di esercizio ferroviario previsto a seguito del completamento del progetto "hydrogen valley" di Ferrovienord, attualmente in pieno svolgimento;
- sarà necessario introdurre, previa accurata pianificazione congiunta tra Regione Lombardia e Agenzia del TPL di Brescia, tutte le modifiche ai servizi di TPL su gomma che costituiscono il naturale complemento ai servizi ferroviari nelle aree urbane di Brescia, nelle aree della Franciacorta e della Valcamonica, estendendo significativamente l'area di attrazione della ferrovia;

VISTO lo schema di "Accordo tra Regione Lombardia e Agenzia del Tpl di Brescia per lo sviluppo del sistema di trasporto integrato ferro-gomma in Valcamonica e per limitare i disagi all'utenza dovuti alla chiusura della linea ferroviaria Brescia Iseo Edolo" condiviso con l'Agenzia del TPL di Brescia, con cui viene regolamentato il servizio integrativo con autobus sopra menzionato;

DATO ATTO che in base a tale Accordo:

- vengono introdotte modifiche temporanee al programma di esercizio della linea F27 Brescia-Iseo-Edolo (nelle sue diramazioni F28 Iseo-Breno ed F29 Breno-Edolo, LV 270 Borno-Breno-Darfo) esercite dalla Società FNM Autoservizi S.p.a. e da Sabba srl, a seguito dell'interruzione della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo. Le modifiche introdotte, caratterizzate da soppressione di corse esistenti e istituzione di nuove corse in coincidenza con i bus sostitutivi treno, permettono di completare l'offerta delle corse sostitutive treno e garantire le coincidenze presso le stazioni di interscambio, nonché permettere di usufruire dei collegamenti delle autolinee esistenti, con particolare riferimento ai collegamenti intervallivi Valcamonica-Valtellina e valli minori. I servizi così rimodulati verranno assicurati fino al completo ripristino della circolazione sulla ferrovia;
- viene costituito un Tavolo tecnico tra Regione Lombardia e l'Agenzia TPL di Brescia con lo scopo di sviluppare una stretta integrazione delle attività di pianificazione delle linee e di programmazione degli orari delle autolinee con quelli della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, attuando operativamente quanto definito negli strumenti pianificatori previsti dalle norme vigenti e massimizzando i risultati a fronte degli investimenti effettuati;
- viene quantificato un contributo complessivo omnicomprensivo per l'esercizio 2025, a carico di Regione, determinato sulla base delle percorrenze



Regione Lombardia

LA GIUNTA

chilometriche stimate aggiuntive rispetto ai programmi di esercizio previgenti alla chiusura della linea ferroviaria, sino ad un massimo di euro 55.000,00;

DATO ATTO altresì che:

- il contributo sopra quantificato garantisce la copertura delle modifiche al servizio di TPL fino al 7/9/2025, data prevista di riattivazione della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo nella tratta Marone-Edolo, con un margine di tolleranza di 10 giorni, nei modi previsti dall'Accordo;
- qualora la chiusura della ferrovia si protraesse oltre tale margine, l'Accordo potrà essere esteso mediante idoneo provvedimento di Giunta, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
- il Tavolo tecnico proseguirà la propria attività fino alla completa realizzazione del piano di offerta integrato ferro/gomma dell'intero sistema della Valle Camonica; l'attività del Tavolo non comporta oneri economici aggiuntivi per Regione;
- l'Accordo dispone la possibilità di effettuare ulteriori attività congiunte di monitoraggio dei servizi automobilistici sostitutivi, che parimenti non comportano oneri economici aggiuntivi per Regione;

RITENUTO di approvare lo schema di "Accordo tra Regione Lombardia e Agenzia del TPL di Brescia per limitare i disagi all'utenza dovuti alla chiusura della linea ferroviaria Brescia Iseo Edolo", quale Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23 "Bilancio di previsione 2025 - 2027";

RITENUTO di stabilire che gli oneri connessi all'Accordo di cui all'Allegato 1, trovano copertura per l'importo massimo di euro 55.000,00 per l'esercizio 2025 sul capitolo 10.02.104.5919 del Bilancio di previsione 2025/27, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO che relativamente alle risorse di cui al presente provvedimento gli enti competenti per gli affidamenti devono garantire e controllare la compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del servizi affidati sulla base delle disposizioni di cui alle Delibere n. 49/2015 e n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti; per i servizi affidati precedentemente all'entrata in vigore delle predette delibere oltre alla verifica della compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007, e fatta salva per gli enti anche la possibilità di verificare, in alternativa alle disposizioni del Reg. CE 1370/2007, il rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20/06/2023 e, in particolare, il Pilastro



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1 "Lombardia Connessa", l'Ambito Strategico 1.1. "Reti di mobilità: infrastrutture, servizi e connessioni" e gli Obiettivi strategici 1.1.2 "Sviluppare il Servizio Ferroviario Regionale" e 1.1.3 "Programmare un sistema di trasporto pubblico integrato";

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

VAGLIATE e fatte proprie le predette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di "Accordo tra Regione Lombardia e Agenzia del Tpl di Brescia per lo sviluppo del sistema di trasporto integrato ferro-gomma in Valcamonica e per limitare i disagi all'utenza dovuti alla chiusura della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo", quale Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che gli oneri connessi all'Accordo di cui all'Allegato 1, trovano copertura per l'importo massimo di euro 55.000,00 per l'esercizio 2025 sul capitolo 10.02.104.5919 del Bilancio di previsione 2025/27, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Trasporti e Mobilità sostenibile la sottoscrizione del presente Accordo;
4. di dare mandato ai competenti dirigenti della Direzione Generale Trasporti e Mobilità sostenibile l'esecuzione della presente deliberazione e l'adozione degli atti conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo di cui ai punti precedenti;
5. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 23 e degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sul sito di Regione Lombardia nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.